Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) BENEDETTI	Presidente
(NA) GIGLIOTTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MARIANELLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) SANDULLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) MAFFEO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore MARCO MARIANELLO

Seduta del 28/05/2026

FATTO

La fattispecie oggetto del presente ricorso riguarda un contratto di finanziamento, rimborsabile in n. 60 rate mensili mediante cessione del quinto della retribuzione, stipulato in data 27/02/2025 ed estinto anticipatamente con decorrenza 01/04/2025 per cessazione del rapporto di lavoro.
Il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione avuta con l'intermediario nella fase di reclamo, si è rivolto all'Arbitro, al quale chiede di accertare il proprio diritto al pagamento del saldo ancora dovuto senza applicazione degli interessi di mora o degli oneri aggiuntivi e senza la trasmissione di segnalazioni pregiudizievoli connesse alla mora oggetto di contestazione.
Il convenuto, regolarmente costituito nel presente procedimento, evidenzia che, a seguito della cessione di ramo d'azienda del 01/09/2025, è subentrato quale titolare nel predetto contratto di finanziamento, stipulato in data 27/02/2025 per € 9.720,00 con altro intermediario.
Il resistente rileva che:
- il piano di ammortamento è stato interrotto il 04/05/2025 per cessazione del rapporto di lavoro del ricorrente;
- come da clausola contrattuale è stato escusso il TFR di controparte, ma la somma ottenuta di € 2.949,44 non è stata sufficiente ad estinguere il debito residuo, pari ad € 3.811,97;
- il 21/10/2025, a seguito di richiesta del cliente, è stato proposto un piano di rientro, rimasto privo di adesione e pagamenti;
- il 10/12/2025 è stato inviato un atto di messa in mora per € 4.092,26, comprensiva del debito residuo, delle rate insolute e dei relativi interessi;

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- il 18/12/2025 il ricorrente sporgeva reclamo, contestando la messa in mora nonché le informazioni ricevute dal mediatore in ordine all'attivazione della polizza "rischio impiego". Le verifiche sulla condotta del mediatore non hanno evidenziato irregolarità. Per quanto concerne la polizza "rischio impiego", invece, deve essere evidenziata la circostanza che la stessa è operativa soltanto al ricorrere di specifiche condizioni e non copre le rate insolute. Nel caso di intervento dell'assicurazione, inoltre, opera la surroga senza liberazione del debitore;
- il 13/01/2026 il convenuto rigettava il reclamo, confermando la legittimità della pretesa creditoria e l'assenza di irregolarità nelle informazioni rese dal mediatore;
- il 14/01/2026 il ricorrente contestava l'importo di € 4.092,26 e proponeva una definizione bonaria dell'esposizione debitoria con il pagamento del debito residuo in n. 36 rate senza interessi;
- il 28/01/2026 il cliente, senza attendere riscontro, presentava ricorso all'Arbitro chiedendo di accertare:

a) l'importo effettivo del debito residuo del finanziamento;
b) la non debenza degli interessi di mora e degli altri oneri;
c) l'adozione di un piano di rientro per il solo debito residuo senza interessi e l'astensione da segnalazioni pregiudizievoli da parte dell'intermediario.

Il resistente eccepisce in via pregiudiziale l'inammissibilità del ricorso, in quanto volto a ottenere una pronuncia costitutiva non rientrante nella competenza dell'ABF, trattandosi di richieste di determinazione del "*quantum*" dovuto, verifica di interessi e oneri, definizione di un piano di rientro ed astensione da segnalazioni. Nel merito chiede il rigetto del ricorso, atteso che l'importo indicato dall'istante non include gli interessi di mora e le rate insolute maturate successivamente. Ne consegue che la somma richiesta è corretta poiché gli interessi di mora e le rate insolute sono previsti all'interno del contratto e le segnalazioni nei sistemi interbancari costituiscono adempimento di obblighi normativi.

DIRITTO

La presente controversia attiene alla determinazione del *quantum* ancora dovuto a seguito dell'estinzione anticipata parziale di un contratto di finanziamento, rimborsabile a mezzo cessione del quinto della retribuzione.
Il resistente ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità del ricorso, ritenendo l'avversa domanda sottesa ad ottenere una pronuncia avente carattere costitutivo oppure una condanna dell'intermediario ad un *facere* infungibile, entrambe sottratte alla competenza dell'Arbitro.
Secondo il consolidato orientamento dei Collegi e in un'accezione di *favor* per il cliente, la domanda costitutiva può essere qualificata come di mero accertamento quando sia il *petitum* che la causa *petendi* sono sufficientemente determinati (*ex plurimis*, Collegio ABF Milano n. 1371/2024 e n. 2653/2024).
Nel caso di specie, pertanto, appare possibile reinterpretare la domanda introduttiva mediante un approccio di tipo sostanzialistico, tenuto anche conto della circostanza che il presente ricorso è stato depositato senza l'ausilio di un procuratore.
Il ricorso è fondato ed appare suscettibile di parziale accoglimento per le considerazioni che seguono.
Nel caso in esame il contratto è stato sottoscritto il 27/02/2025, ovvero in epoca successiva al 25/07/2021, e, pertanto, trova piena applicazione la nuova formulazione dell'art.125-*sexies* TUB. Al riguardo l'art.11-*octies*, co. 2, D.L. 25/05/2021, n. 73 (cosiddetto Sostegni-*bis*), convertito, con modificazioni, in L. 23/07/2021, n. 106 (pubblicata sulla G.U. n. 176 del 24/07/2021 ed entrata in vigore il successivo 25/07/2021) prevede che: "*L'art. 125-sexies, come sostituito dal comma 1, lettera c), del presente articolo, si applica ai contratti sottoscritti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto*".
Nello specifico il novellato art. 125-*sexies* TUB statuisce quanto segue: "*1. Il consumatore può*

rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore e, in tal caso, ha diritto alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte. 2. I contratti di credito indicano in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato. Ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato. 3. Salva diversa pattuizione tra il finanziatore e l'intermediario del credito, il finanziatore ha diritto di regresso nei confronti dell'intermediario del credito per la quota dell'importo rimborsato al consumatore relativa al compenso per l'attività di intermediazione del credito".

L'estinzione parziale anticipata del finanziamento è avvenuta per la cessazione del rapporto di lavoro in corrispondenza della seconda rata di rimborso.

Sussiste una polizza assicurativa a copertura del rischio impiego, con oneri a carico dell'intermediario e conseguente facoltà di surroga da parte della compagnia nei confronti del cliente.

L'art. 11 del contratto annovera la cessazione del rapporto di lavoro tra le ipotesi di estinzione anticipata per cause diverse dalla volontà del cliente, escludendo l'applicazione dell'art. 125-*sexies* TUB.

Dal conteggio estintivo emesso in data 10/10/2025 si evince che è stato utilizzato il TFR maturato per coprire parzialmente l'ammontare del debito, oltre alla quota degli interessi non maturati al TAN contrattuale.

Sulla base delle evidenze depositate in atti risulta che il debito residuo è pari ad € 3.811,97 ed è stato accluso al conteggio estintivo anche il nuovo piano di ammortamento, costituito da n. 58 rate al medesimo TAN contrattuale.

In riscontro alla comunicazione di tale conteggio il ricorrente chiedeva "*il piano di rientro aggiornato, il dettaglio delle somme asseritamente scadute e chiarimenti in merito alla copertura assicurativa collegata al finanziamento*".

A tale richiesta faceva seguito una lettera di messa in mora del 17/12/2025, con la quale l'intermediario provvedeva ad emettere un nuovo prospetto di conteggio estintivo per l'attivazione della copertura assicurativa, pari ad € 4.092,26.

Il ricorrente avversava anche quest'ultima richiesta di pagamento, ritenendo la stessa difforme e non adeguatamente motivata rispetto al conteggio precedente nonché contestando l'ingiustificata applicazione degli interessi di mora da parte dell'intermediario.

Sotto quest'ultimo profilo si rileva che l'importo richiesto con l'ultima messa in mora, pari a € 4.092,26, comprende le rate insolute del nuovo piano di ammortamento *medio tempore* maturate (da giugno 2025 a dicembre 2025) e, secondo quanto dichiarato dall'intermediario, gli interessi di mora applicati ai sensi dell'art. 15 del contratto di finanziamento.

La disposizione richiamata dal resistente rappresenta una fattispecie di *mora ex re*, poiché stabilisce che: "*Tali interessi decorreranno di pieno diritto, senza bisogno di intimazione o messa in mora, ma soltanto per l'avvenuta scadenza del termine previsto*".

La predetta clausola potrebbe avere una portata potenzialmente vessatoria ai sensi dell'art. 33 del D.lgs. n. 206/2005 (c.d. TUC), dal momento che prescinde da una valutazione sull'imputabilità al cliente dell'inadempimento (o del ritardo nell'adempimento) venutasi a creare nel caso concreto, ovvero la cessazione del rapporto di lavoro.

In ogni caso l'importo effettivamente applicato a titolo di interessi moratori non risulta chiaramente indicato dall'intermediario neppure in sede di controdeduzioni, ragion per cui deve essere decurtato dall'ammontare del debito residuo.

Inoltre il convenuto, durante la fase di estinzione parziale del finanziamento, non ha provveduto ad alcuna riduzione proporzionale del costo del credito, ritenendo la fattispecie contrattualmente esclusa dall'ambito di applicazione dell'art. 125-*sexies* TUB.

L'orientamento prevalente dei Collegi ABF, invece, riconosce al cliente, qualora il finanziamento venga parzialmente estinto mediante la corresponsione del TFR, il diritto di ricevere la restituzione della quota

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

parte dei costi totali non maturati, calcolati in rapporto a quanto effettivamente corrisposto con il versamento del TFR stesso.
Ne deriva che al presente contratto trova applicazione la nuova formulazione dell'art. 125-*sexies*, co. 2, TUB secondo cui: "*i contratti di credito indicano in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato. Ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato*".
Per le ragioni sopra specificate, pertanto, il ricorrente ha diritto all'equa riduzione del costo totale del finanziamento ed al relativo rimborso, calcolato secondo il criterio del c.d. "costo ammortizzato" (in senso conforme, Collegio ABF Milano, n. 2476/2025).

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio accerta il diritto del ricorrente al ricalcolo del debito residuo, decurtato degli interessi di mora applicati e dell'importo dovuto a titolo di riduzione del costo totale del credito.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE